



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del giorno 13.10.2015
N. 314

Oggetto: Approvazione della trasformazione in S.r.l. della Azienda Speciale Farmacie Municipali.
Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Ottobre alle ore 10,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFOGLIA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhia	P	
RICCARDI Carla		A	TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio		A	BUCARI Stefano		A
ANDREANI Francesco	P		GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S.Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Terni gestisce l'esercizio di nove farmacie comunali oltre alla parafarmacia, i servizi ad esse connessi ed un magazzino di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici attraverso la sua Azienda Speciale "Azienda Farmacie Municipali", "A.s.F.M.", (di seguito A.s.F.M.);
- L'Azienda Speciale Farmacie Municipali di Terni è stata istituita il 4 dicembre 1963 con atto del Consiglio Comunale. Dal 1° gennaio 1996 L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata si è trasformata in Azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto, approvato dal C.C. di Terni con deliberazione del 2/10/95 n. 252;

Richiamate le precedenti deliberazioni comunali:

- atto n. 252 del 2 ottobre 1995 con la quale è stato approvato dal Consiglio Comunale di Terni lo statuto dell'azienda speciale denominata "Azienda speciale farmacie municipali" (in breve "AsFM")
- atto n. 230 del 19 settembre 2005 (Approvazione modifiche allo Statuto dell'A.s.F.M)
- atto n. 229 del 19 luglio 2010 Riduzione dei Membri del Consiglio di Amministrazione dell'A.s.F.M. Modifica allo Statuto;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 26.3.2015 ha approvato il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 ove è previsto che la azienda speciale AsFM deve essere trasformata in società di capitali;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n 388 del 7.9.2015 ha approvato che la azienda speciale AsFM venga trasformata in società di capitali, in esecuzione del Piano di razionalizzazione delle

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 15 OTT. 2015

TERNI 15 OTT. 2015
Il Segretario Generale
[Signature]

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI
Il Segretario Generale

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Malafoglia
[Signature]

- Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:
- Pres. C.C.
 - Segr. AA.GG. x CC
 - Sviluppo Economico / Aziende
 - Attività Finanziarie
 - Ass. Piacenti D'Ubaldi

COMUNE DI TERNI

15 OTT. 2015

Protocollo n° 137288

CAT. A CL. 1 FS. 1

Letto, approvato e sottoscritto

IL V. SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

[Signature]

società partecipate, e che provveda a concedere alcune farmacie in concessione a soggetti terzi attraverso forme di evidenza pubblica, riconoscendo la prelazione ai farmacisti dipendenti, nonché in subordine attivare la procedura di evidenza pubblica per vendere la proprietà della titolarità, che è in capo al Comune e la relativa azienda che è in capo alla società;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 277 del 15/06/2015 ha approvato il bilancio consuntivo degli esercizi 2013 e 2014 della azienda A.s.F.M.;

Rilevato che:

- nel caso specifico, l'applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), consente di semplificare la procedura di trasformazione delle aziende speciali in società di capitali, per cui con un unico atto del Consiglio Comunale si trasforma l'esistente azienda speciale e, nel contempo, si costituisce la società;

- la deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 115 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000:

a) determina il capitale sociale in misura non inferiore al capitale di dotazione dell'azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

b) tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2330, del Codice Civile;

- la relazione di stima ex art. 2343 ter secondo comma lett. b) possa essere redatta appositamente da un esperto, da redigersi nel termine di mesi tre dalla costituzione della società, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del DLgs. 267/2000;

- gli amministratori e i sindaci della società, presa visione della relazione di stima, determineranno il valore definitivo del conferimento entro sei mesi dal ricevimento della suddetta stima. Nel frattempo, le quote di partecipazione della società sono inalienabili fino a quando i valori di conferimento non saranno stati determinati in via definitiva.

Considerato che:

- la previsione normativa contenuta nell'art. 115 del TUEL secondo la quale, in seguito alla trasformazione di azienda speciale in società di capitali, gli enti locali possono rimanere azionisti unici per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, può considerarsi superata giacché tale previsione è stata introdotta nell'ordinamento per ovviare ad una restrizione, all'epoca contenuta nel codice civile, che non ammetteva la costituzione di società di capitali unipersonali;

- la società rinveniente dalla trasformazione conserva, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del DLgs. 267/2000, tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra, pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria;

- il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alla società sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali, ai sensi dell'ad. 115 del D.Lgs. 267/2000;

- la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio per la durata di anni 10, fra Comune e società di capitali, si rende indispensabile in quanto la titolarità degli esercizi farmaceutici rimane di esclusiva competenza del Comune che, in base a regole definite, ne affida la gestione per un tempo predeterminato alla società a responsabilità limitata stessa e ciò in attuazione dell'art. 115, co. 1, ultimo capoverso, del TUEL, in base al quale le società subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie;

- il Contratto di servizio - Disciplinare per la esecuzione del servizio definisce le regole della gestione del servizio pubblico, con gli obblighi reciproci previsti fra le parti, garantendo comunque l'autonomia gestionale della Società nella conduzione aziendale e, nel contempo, l'obiettivo prioritario del Comune di disporre sul proprio territorio di un servizio farmaceutico adeguato alle esigenze dei cittadini;

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia

Dato atto che:

-l'A.F.M. nell'ambito dell'esistente equilibrio tra gestione privata e pubblica delle farmacie ha sempre svolto un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di corretta politica del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

1. la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in aree territoriali che si presentano commercialmente meno appetibili;
2. la partecipazione ad iniziative di carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
3. la realizzazione di una "carta della qualità dei servizi della farmacia";
4. la immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e di tutti i prodotti che sono in grado di rispondere alle diverse tipologie di prevenzione per la salute e le cure mediche richieste dall'utenza;
5. la qualificazione e la preparazione degli operatori, e che le predette finalità debbano continuare ad essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia;

Considerato che:

- che la forma gestionale della società di capitali consente di poter usufruire di un più agevole accesso agli strumenti finanziari presenti sul mercato oltreché di avvantaggiarsi di maggiori opportunità di sviluppo permettendo il conseguimento di economie di scala in termini di acquisti e di sviluppo dell'innovazione dei servizi socio sanitari;

- che il Consiglio Comunale di Terni con deliberazione n 149 del 26.3.2015 che ha approvato i Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, ha deliberato di non trasferire le quote di partecipazioni rivenienti dalla trasformazione della azienda A.s.F.M. in società di capitali, di modo che la predetta società assuma la conformazione di società in house providing;

- è da preferire il "tipo" di società a responsabilità limitata rispetto la società per azioni per società in house providing, deponendo per tale scelta l'ampia autonomia statutaria, la centralità riconosciuta ai soci, una versatilità nel riparto di competenze tra i soci e amministratori. Inoltre l'autonomia dei contraenti può tradursi nel predominio dei soci in ordine all'amministrazione della società e che solo la società a responsabilità limitata per via dell'ampia flessibilità organizzativa garantita dall'autonomia privata in genere, statutaria in particolare, si presta a soddisfare le istanze del controllo analogo e più in generale le istanze concrete dei soci. Al contrario il tipo di società per azioni per la gestione in house dei servizi pubblici locali che contenesse al suo interno clausole per il controllo analogo costituirebbe un abnorme strumento societario perché i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di controllo analogo richiederebbero adattamenti statutari non del tutto in linea con il diritto comune.

Rilevato che:

- l'evoluzione della normativa relativa al settore dei servizi pubblici indirizza verso la trasformazione in società delle aziende speciali;

- che il Consiglio di Stato sez. II sentenza n. 729 del 8/02/2013 considera la gestione delle farmacie comunali come una gestione "in nome e per conto" del Servizio sanitario nazionale e, come tale non è riconducibile né nell'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina dei servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano. Ciò


Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia



significa che la gestione delle farmacie comunali costituisce esercizio diretto di un'attività rivolta fini sociali ai sensi dell'art. 112 del TUEL;

Considerato che:

- con deliberazione n 15/2014 la AVCP (ora ANAC) ha sostenuto la legittimità per i Comuni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, di affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 163/2006;
- che il Consiglio di Stato con la sentenza del 13/11/2014 n. 5587 ha definitivamente confermato che la gestione delle farmacie comunali può essere affidata in concessione a terzi, tramite l'espletamento di procedure di evidenza pubblica;
- che il modello di gestione della farmacia comunale in concessione a farmacista privato si aggiunge agli altri modelli di gestione riconosciuti dall'ordinamento;
- che risulta necessario, per dare attuazione alle previsioni del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di questo ente, autorizzare la società riveniente dalla trasformazione di procedere, come previsto nel Disciplinare di esecuzione del servizio farmaceutico – Contratto di servizio - ad esperire la procedura di evidenza pubblica per concedere la gestione delle singole farmacie a soggetti abilitati alla relativa gestione concedendo altresì la prelazione ai propri farmacisti dipendenti ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 15 quinquies del D.L. 28/12/1989 n. 415 conv. con modifiche nella Legge 28/02/1990 n. 38 che ha stabilito che le “*facoltà previste dall'art. 12 della Legge 2/04/1968 n. 475 competono anche all'amministrazione comunale nelle ipotesi di cui all'art. 9 della Legge medesima*”.
- che il Piano di razionalizzazione delle società di questo ente prevede, di prendere anche in considerazione l'ipotesi di alienare alcune farmacie e pertanto risulta necessario autorizzare la società riveniente dalla trasformazione di procedere, come previsto nel Disciplinare di esecuzione del servizio farmaceutico – Contratto di servizio - a esperire la procedura di evidenza pubblica per vendere la titolarità, unitamente alla gestione delle singole farmacie, con le modalità indicate al punto precedente;

Visti:

- gli artt. 2328 e 2330 del Codice Civile, disciplinanti il contenuto dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata ed i relativi adempimenti di deposito per l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- l'art. 115 del D. Lgs. 267/2000.
- il DL 1/2012 art. 5 comma 2, lett. a);
- l'art. 114 del TUEL 267/2000;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990, n. 428;
- la legge n. 465 del 1968;
- l'art. 2112 del Codice Civile in ordine alla prosecuzione senza soluzione di continuità per i rapporti di lavoro dipendente applicabili alle operazioni straordinarie delle società di capitali.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Sviluppo Economico e Aziende Dott. L. Sdogati, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267 in data 05.10.2015;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267 in data 13.10.2015 “Favorevole per presa d'atto. Le annotazioni contabili e patrimoniali verranno assunte

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vigna

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafarina

successivamente preve determinazioni del dirigente competente che dovrà accertare le entrate e indicare le implicazioni patrimoniali conseguenti”.

Visto l'art. 134 TUEL 267/2000 e smi;

Tutto quanto sopra premesso.

Con votazione unanime espressa nei modi di legge.

DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale:

1. di approvare, a norma dell'art. 115, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e smi, la trasformazione dell' "Azienda Speciale Farmacie Municipali A.s.F.M.", nella Società a responsabilità limitata denominata " FarmaciaTerni Srl", avente quale Unico socio il Comune di Terni;
2. di costituire, pertanto, dalla data di iscrizione nei Registro delle imprese, la Società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni Srl", con sede in Terni Vico Politeama 3 avente per oggetto le seguenti attività:
 - a) l'esercizio delle farmacie di cui sono titolari gli enti locali soci, la gestione di farmacie comunali, nonché la gestione di farmacie di cui sono titolari altri enti;
 - b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
 - c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
 - d) l'effettuazione di test diagnostici;
 - e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e sull'educazione sanitaria Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa;
 - f) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali nell'ambito della "Farmacia dei servizi" come da Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi";

Per lo svolgimento delle predette attività la società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da Enti Pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività atte a favorire lo sviluppo dell'attività, qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia

La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale";

3. di approvare, a norma dell'art. 2328 del Codice Civile, lo Statuto della Società nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A;
4. di approvare lo schema di "**Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del comune di Terni – Contratto di Servizio** " che dovrà essere sottoscritto dal Comune e dalla Società, per disciplinare le modalità di esercizio del servizio ed i relativi rapporti fra Comune e Società come previsto dall'art 113 comma 11 del TUEL nel testo allegato al provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera **B** (comprensivo degli Allegati 1 e 2);
5. di dare atto che la società FarmaciaTerni Srl quale nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Azienda Speciale "Azienda Speciale Farmacie Municipali A.s.F.M." subentra a quest'ultima ai sensi dell'art. 115 del TUEL senza soluzione di continuità, nella gestione delle farmacie comunali ad essa affidate e conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed in particolare subentra:
 - in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
 - nei rapporti di lavoro con i dipendenti, anche ai sensi del'art. 2112 del Codice Civile, quali risultanti dall'elenco allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera **C**;
 - nei rapporti di prestazione di servizio in essere con la Farmacia del Comune di Narni in forza di contratto di affitto d'azienda, scadente il 31/12/2015 salvo eventuali proroghe;
 - in tutti i contratti di leasing in essere, sia di tipo mobiliare che immobiliare;
6. di dare atto che la società prosegue nell'affidamento della gestione delle farmacie secondo il modello dell'in house providing come sancito anche nello statuto;
7. di dare atto pertanto che in forza dell'operata trasformazione tutti i beni mobili, immobili, immobili e mobili registrati, crediti, diritti, ragioni, poste attive in genere, licenze, concessioni, e correlativamente tutte le obbligazioni, debiti, contratti, convenzioni di ogni genere, contratti di fornitura e di leasing, servizi in corso sia attivi che passivi inclusi ordini in corso di esecuzione, appalti, anche in relazione all'esecuzione di opere pubbliche, atti di sottomissione, perizie suppletive, aggiuntive o di completamento, con qualsiasi ente, persona o società, contratti aventi per oggetto diritti personali di godimento o diritti reali di godimento e garanzia, le ditte, i marchi, mandati, agenzie, rappresentanze ed ogni altro contratto tipico o atipico o proposta contrattuale attinente al complesso aziendale già stipulati prima d'ora, poste passive in genere, compresi i debiti verso i terzi o i dipendenti, già in capo all'Azienda Speciale restano inalterati in capo alla Società, senza novazione alcuna. In particolare devono intendersi automaticamente facenti capo alla trasformata società, le concessioni amministrative le relative situazioni giuridiche di cui l'Azienda Speciale è titolare in forza delle leggi o provvedimenti amministrativi, finanziamenti attivi e passivi, contributi e sovvenzioni, concessioni e autorizzazioni per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie, restando obbligata pertanto la Società a responsabilità limitata in tutti i rapporti attivi e passivi nessuno escluso, concernenti il patrimonio sociale.
8. di dare mandato agli Organi societari, alla Giunta Comunale ed al Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Aziende., ciascuno per la propria competenza, di compiere tutte le pratiche occorrenti per l'operata trasformazione, dando atto, agli effetti della voltura

6

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio *(firma)*

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca *(firma)*

catastale della trascrizione nei pubblici registri, che l'Azienda Speciale non è proprietaria di beni immobili e non è proprietaria di veicoli o beni mobili registrati nei pubblici registri;

9. di stabilire che il capitale sociale iniziale della società sarà di Euro 323.658,71 (euro trecentoventitremilaseicentocinquantotto virgola settantuno), ai sensi dell'art 115, comma 1, D.Lgs. 267/2000, pari al fondo di dotazione dell'Azienda Speciale, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio al 31/12/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/06/2015 n. 277, nonché di imputare il residuo patrimonio netto dell'azienda speciale a riserve e fondi mantenendo la originaria destinazione e quindi: Euro 84.863,82 a fondo di riserva legale; euro 243.444,56 a fondo rinnovo impianti; euro 4.782,47 a riserva di utili.

10. di demandare agli amministratori e all'organo di controllo, per quanto di competenza di quest'ultimo, della società "FarmaciaTerni Srl", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 3, del D.Lgs. 267/00, la definitiva determinazione dei valori conferiti e la successiva assunzione di tutti gli adempimenti a ciò correlati, ivi compresi la relativa comunicazione al Registro delle Imprese;

11. di dare atto che l'organo amministrativo e l'organo di controllo della azienda speciale sono decaduti per effetto della trasformazione;

12. di stabilire che:


- il consiglio di amministrazione sarà composto da tre membri, come previsto dallo statuto della società, gli stessi verranno nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sulla base degli indirizzi espressi da questo Consiglio e rimarranno in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio;
- il Consiglio di amministrazione, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2381 codice civile, può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e può nominare uno o più Dirigenti o procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;
- la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente;
- la firma in nome della Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura speciale;
- il compenso degli amministratori verrà determinato nella prima assemblea utile dei soci, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti, applicabili alle società a totale partecipazione degli enti locali.

13. di stabilire che l'organo di controllo sia composto da un solo componente che svolge anche la funzione di revisore legale dei conti dando atto che il Sindaco provvederà alla nomina, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Albo istituito presso il Ministero della Giustizia, che durerà in carica per tre esercizi e scadrà quindi con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia




14. di demandare alla prima Assemblea dei soci, ex art. 2479 bis, del Codice Civile, la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile il compenso dell'Organo di Controllo, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia;
15. di prevedere che il primo esercizio sociale si chiuda il 31/12/2015; i successivi al 31 dicembre di ogni anno;
16. che gli utili conseguiti dalla Società verranno ripartiti secondo i criteri stabiliti all'art. 20 dello Statuto della Società;
17. che il bilancio al 31.12.2015 verrà approvato dal consiglio di amministrazione e deliberato dall'assemblea dei soci della società riveniente dalla trasformazione;
18. di dare atto che:
 - le spese riguardanti la trasformazione del modello aziendale, ai sensi dell'art. 2328 del Codice Civile, sono a carico della società;
 - la presente deliberazione tiene luogo dell'atto costitutivo della Società, così come previsto dall'art. 115, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - la trasformazione in Società a responsabilità limitata, stabilita dalla presente deliberazione è esente da imposizioni fiscali dirette ed indirette, statali e regionali ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000;
19. di autorizzare fin d'ora la società FarmaciaTerni srl a concedere in gestione a terzi abilitati le farmacie, come stabilito dal **Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni – Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni**, selezionando il concessionario con forme di evidenza pubblica stabilendo che a parità di condizione venga preferito il farmacista dipendente della società, nonché, come stabilito dallo stesso Disciplinare la società, in alternativa alla concessione, di procedere con forme di evidenza pubblica alla vendita, anche per conto del Comune di Terni, delle singole farmacie evidenziando il ricavo derivante dalla titolarità, di spettanza del Comune, rispetto quello derivante dai componenti attivi e passivi del ramo di azienda, di spettanza della società;
20. per quanto non espressamente disposto nel presente atto e nell'allegato statuto, valgono le norme del Codice civile e delle Leggi speciali in materia;
21. di dare atto che si reputa opportuno, prima della deliberazione del Consiglio Comunale, con riguardo al passaggio dei dipendenti attualmente in forza all'Azienda Speciale, effettuare le comunicazioni alle OO.SS. in ordine al percorso di trasformazione dell'azienda speciale e costituzione della società a responsabilità limitata, per la gestione delle farmacie comunali, anche ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, dando comunicazione che i rapporti di lavoro proseguono senza soluzione di continuità;
22. di sottoporre la presente proposta al parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente;
23. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

8

Letto, approvato e sottoscritto


IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vasta



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia



STATUTO "FARMACIATERNI S.R.L."

Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n° 314 del 13.10.2015

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni - S.r.l.".

Essa è istituita per trasformazione della precedente azienda speciale denominata "Afm – azienda speciale".

La trasformazione decorre dal giorno di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio ed è avvenuta utilizzando le procedure semplificate di cui all'art.115 D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono la prosecuzione senza soluzione di continuità fra l'azienda speciale e la società

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di TERNI .

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività che, sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio definiti unilateralmente dagli enti locali soci, svolge in regime di affidamento diretto:

a) l'esercizio delle farmacie di cui sono titolari gli enti locali soci, la gestione di farmacie comunali, nonché la gestione di farmacie di cui sono titolari altri enti;

b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

d) l'effettuazione di test diagnostici;

e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e sull'educazione sanitaria Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa;

f) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, sempreché incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni.

g) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini come dai seguenti Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi";

3.2 La Società potrà inoltre, in esecuzione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni sub-concedere a terzi la gestione di farmacie, di cui il Comune di Terni ne rimane titolare, regolando i rapporti con il sub-concedente attraverso la disciplina dell'affitto di azienda ed eventualmente in alternativa attivare anche la procedura di evidenza pubblica per la vendita della titolarità della singola farmacia, che spetta al Comune di Terni, con annessa azienda di proprietà della società.

3.3 Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa.

La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da Enti Pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale";

Art.4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 323.658,71 (euro trecentoventitremilaseicentocinquantotto virgola settantuno) ed è diviso in quote ai sensi di legge, ed è stato determinato ai sensi dell'art. 115 comma 1 D. Lgs 267/00 in misura pari al fondo di dotazione relativo dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio al 31/12/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/06/2015 n. 277 del 15.06.2015

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici locali. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le

ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 — Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;

b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 10 comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza

corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della Società e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede.

10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa ai trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc., in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione

ad asso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;

f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) approvazione del Bilancio di previsione e il Piano Triennale:

h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel Bilancio di previsione;

i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero)

j) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero)

k) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, anche in attuazione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni – Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni, come previsto all'art. 3, comma secondo, che precede;

l) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo e Piano triennale;

n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti.

11.2 I soci deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali, rappresentate nel Bilancio di previsione e nel Piano Triennale.

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio, in conformità con quanto previsto nei Disciplinari di esecuzione del servizio.

b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;

c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 — Assemblea dei soci convocazione

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Terni.

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da

altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice—presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.15 — Decisioni dei soci - quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Art.16 - Amministrazione della Società

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico, in tutti i casi nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

16.2 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

16.3 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.4 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.5 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.6 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.7 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.8 L'organo amministrativo può nominare uno o più Dirigenti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza tramite procura speciale o generale, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art. 17 — Funzionamento del consiglio di amministrazione

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Regione Umbria.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — compreso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila euro virgola zero zero);

L'amministratore delegato per gli atti compiuti con firma singola ha il dovere di relazionare almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione.

Art. 18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

19.3 Il compenso spettante agli amministratori deve essere determinato entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti applicabili alle società a totale partecipazione degli enti locali.

Art. 20 – Organo di controllo

20.1 L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo e svolge la funzione anche di revisore legale dei conti.

20.2 All'organo di controllo come previsto al comma che precede si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata.

Art. 21 - Bilancio di previsione e Piano Triennale

21.1 La Società redige un bilancio di previsione dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio di previsione ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.3 Il bilancio di previsione ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo.

21.4 Il primo bilancio di previsione della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016.

21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio di previsione adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte.

Art. 22 — Relazioni Periodiche

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio in corso, unitamente al conto economico consuntivo dei primi sei mesi dell'anno.

22.2 La relazione semestrale viene trasmessa ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare, nei tempi indicati dal presente statuto, ai soci il bilancio di previsione le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 Il Consiglio di amministrazione ha il dovere di collaborare con gli uffici dei soci affidatari del servizio farmaceutico fornendo informazioni e se richiesto relazioni scritte.

24.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi — direttamente e/o indirettamente — dalla Società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci.

25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio di Previsione ed il Piano triennale;

a.1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche;

a.1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo.

a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura di indirizzo strategico dell'organo amministrativo per le attività più rilevanti che devono essere approvate nel bilancio di previsione.

- ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

a.2.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

a.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni di natura generale relativamente agli indirizzi strategici che competono ai soci enti locali;

a.4.2 ai sensi dell'art. 23 il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000

b) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

CONTRATTO DI SERVIZIO

(disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni)

TRA

il COMUNE DI TERNI con sede in Terni (prov. TR), Corso del Popolo n. 1, rappresentato nel presente atto dal Dr. nato a (prov.) il, in qualità di Dirigente e domiciliato per la qualifica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non in nome proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Terni (codice fiscale/partita IVA n. 00175660554), e ciò in forza dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva, e del Decreto Sindacale di nomina n..... del

(di seguito COMUNE);

E

la SOCIETA' FARMACIA TERNI con sede in Terni (prov. TR), Vico Politeama n. 3, rappresentata dal Dr. nato a (prov.) il, nella sua qualità di e domiciliato per la carica presso presso la Sede della Società, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non in nome proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della Società (codice fiscale/partita IVA) e ciò in forza dell'art. dello Statuto societario approvato con delibera del Consiglio Comunale di Terni n. del e della delibera del Consiglio di amministrazione della Società di autorizzazione alla stipula del presente contratto n. del che qui si allega in copia autentica sotto la lettera "..." per formarne parte integrante e sostanziale ;

(di seguito SOCIETA').

PREMESSO CHE:

la Società è stata costituita, con atto del notaio in data n. Rep. racc. registrato a Terni il, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare del servizio farmaceutico;

la società è stata costituita per effetto della trasformazione della previgente azienda speciale "Asfm" ai sensi dell'art. 115 del Tuel;

che per effetto della trasformazione la SOCIETA' è divenuta proprietaria del complesso aziendale costituito dalle 9 farmacie comunali oltre alla parafarmacia, ferma restando in capo al COMUNE la titolarità del diritto di esercizio delle farmacie medesime;

il COMUNE ha affidato alla SOCIETÀ il diritto alla gestione delle farmacie comunali per un periodo pari a (.....) anni;

il presente contratto ha lo scopo di regolamentare la modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale della SOCIETA', il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare delle farmacie, dandosi atto che il rapporto di affidamento è quello dell'in house providing ricorrendone tutte le condizioni previste dalle norme di legge nazionale e dai principi comunitari:

l'attività disciplinata dal presente atto è qualificata di servizio pubblico e gli impegni assunti dalle parti prevedono, in particolare, il riferimento a quanto segue:

- alla "Carta dei servizi" ex art. 112, c. 3, T.U.E.L., da redigersi ed approvarsi, a cura della SOCIETA' nel rispetto delle leggi nazionali e regionali sui diritti dei consumatori e degli utenti;

- alle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (D.Lgs. 206/2005 "Codice del consumo");

- al decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- al "Testo unico sulla privacy" di cui al decreto legislativo n. 196/2003;

- al "Testo unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" di cui al decreto legislativo n. 81/2008;

- all'applicazione delle leggi e della disposizioni contrattuali in materia di lavoro;

- all'adozione, in particolare, di standards e flussi informativi finalizzati alla redazione del bilancio consolidato da parte dell'Ente locale;

la durata temporale del presente contratto di servizio è inoltre funzionale alla definizione degli strumenti programmatici e, segnatamente, degli investimenti collegati al servizio pubblico in esame.

Il presente contratto individua, pertanto, gli standards di continuità, di solidarietà, di sicurezza, di eguaglianza, di universalità delle prestazioni e di accessibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dalle farmacie comunali, in un quadro di tutela prioritario dei cittadini, dei consumatori e dell'ambiente;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono di stipulare il seguente contratto di servizio:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Recepimento della premessa e definizioni)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Nel seguito del presente Contratto, valgono le seguenti definizioni:

- a) il Comune di Terni è definito anche il "Comune"
- b) la Società è definita anche la "Società"
- c) Comune e Società possono essere definiti congiuntamente anche come "le parti" o, in via disgiunta, rispettivamente come "la parte"

Art. 2

(Finalità del Contratto)

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società, circa i servizi pubblici dal primo al secondo direttamente affidati, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società medesima e consentire il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, a favore della cittadinanza servita.

Il presente contratto di servizio rappresenta - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto - le linee-guida alle quali il Consiglio di amministrazione della Società dovrà attenersi, anche al fine di dare applicazione agli indirizzi, alle direttive ed al coordinamento del Comune, nonché al controllo analogo da parte del Comune medesimo.

Art. 3

(Oggetto del Contratto)

La Società risulta l'affidataria diretta in esclusiva della gestione delle farmacie prelaionate o optate dal Comune di Terni, delle farmacie pervenute al Comune medesimo e di quelle comunque acquisite o affidate direttamente, nonché la gestione pubblica di attività e servizi

connessi alla promozione della salute, quali i dispensari, le sanitarie, le parafarmacie, le erboristerie, gli ambulatori medici e polispecialistici.

La Società, nell'ambito della legge, provvede:

- a) all'integrazione del servizio di distribuzione dei farmaci con le esigenze socio-sanitarie della popolazione del comune;
- b) alla promozione di iniziative per la realizzazione di servizi farmaceutici a rete su scala regionale e/o nelle province limitrofe, nonché alla promozione dell'associazionismo fra le farmacie pubbliche;
- c) all'erogazione di servizi e prestazioni professionali nell'ambito della "Farmacia dei servizi" come da Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi";
- d) alla somministrazione, agli aventi diritto, per conto del SSN e SSR, di quanto indicato nelle relative convenzioni;
- e) all'esercizio di vendita al minuto di:

specialità medicinali sia ad uso umano che veterinario;

preparati galenici officinali;

preparazioni galeniche magistrali;

prodotti omeopatici;

prodotti affini ai farmaceutici (acque minerali, prodotti zootecnici ed altri);

presidi medico chirurgici (PMC);

articoli sanitari;

prodotti per particolari regimi alimentari (alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, complementi alimentari, integratori di regime e alimenti speciali, erboristeria salutare confezionata);

prodotti cosmetici compresa la profumeria alcolica ed analcolica;

prodotti a valenza sanitaria previsti dalla tabella merceologica per le farmacie;

- f) alla distribuzione intermedia dei prodotti di cui sopra a farmacie pubbliche, private, U.S.S.LL., Aziende Ospedaliere ed in Case di Cura, laddove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;
- g) alla somministrazione di ogni altro prodotto o l'erogazione di servizi collocabili per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
- h) alla produzione di forme farmaceutiche preconfezionate industrialmente, laddove ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;
- i) alla gestione di servizi complementari o strumentali a quelli sopra indicati, purchè finalizzati al miglioramento degli standards di efficienza, efficacia ed economicità del complesso aziendale.

Nell'ambito delle strategie e delle politiche dettate dal Comune, la Società garantisce che la gestione sia ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, redditività e trasparenza e, a tali fini, adotta le misure gestionali idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Nell'ambito di tali criteri, la Società può:

- a) assumere la gestione di ulteriori servizi pubblici locali a seguito di affidamento diretto da parte del Comune di Terni. Tale affidamento sarà preceduto da apposita convenzione contenente l'insieme delle regole e degli impegni reciproci per la gestione del nuovo servizio;
- b) espletare ogni altra attività immobiliare, commerciale, industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque finalizzata al miglior conseguimento dello scopo istituzionale;
- c) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, semprechè incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni.

La Società, inoltre, può assumere la gestione di farmacie di cui siano titolari i Comuni vicini, nei limiti previsti dal successivo art. 5, nel rispetto dei principi dell'affidamento diretto in house providing;

Gli standard generali e gli standard specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei servizi, i tempi del loro raggiungimento e le garanzie di tutela degli utenti, saranno quelli recepiti all'interno della "Carta dei servizi", in attuazione della Legge n. 244/2007, art. 2, comma 461, e nel rispetto delle indicazioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/1/1994, della successiva normativa di settore e del disciplinare di cui all'allegato "C" al presente contratto;

La Società, nell'ambito dei propri compiti e dei criteri di gestione sopra indicati, provvede al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco, in particolare ponendo in essere attività di:

- erogazione dei farmaci accompagnata dalle necessarie consulenze d'uso;
- indicazione, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di prescrizione medica, dei medicinali più efficaci e, tra essi, i più economici;

b) valorizzare la farmacia come punto di distribuzione dei servizi per la salute ed il benessere nel territorio, nonché di tutela dei cittadini sotto il profilo della qualità dei prodotti e di sviluppo dei rapporti diretti tra la produzione e la distribuzione;

c) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, realizzabili anche attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni ed iniziative di educazione sanitaria sul territorio (scuole, quartieri, case di riposo, ecc) fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento;

d) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci e degli altri prodotti sanitari a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiate e privi di assistenza familiare, anche avvalendosi di strutture delle associazioni di volontariato;

e) attivare, in accordo con la A.S.L., il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, che verrà fornito nelle farmacie individuate come più idonee per la loro collocazione territoriale e logistica. Circa tali presidi l'Azienda è tenuta a dare la massima pubblicità sia tramite Carta dei servizi che mediante altre forme di idonea comunicazione pubblica;

f) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico, del mercato dei Sop ed Otc, del mercato dei servizi di farmacia, finalizzata a tutelare l'interesse dei consumatori;

g) adeguare costantemente il servizio all'evoluzione delle scoperte scientifiche in campo farmacologico e garantire il miglior livello di qualità dei prodotti parafarmaceutici venduti;

h) prevedere, al fine di soddisfare la domanda di servizi con caratteristiche elevatamente sociali, l'erogazione di specifiche prestazioni, a condizioni di favore verso categorie sociali particolarmente svantaggiate, di concerto con il Comune;

i) dotarsi, per la regolamentazione delle modalità da attuare per lo svolgimento delle singole attività e per ogni singolo presidio, di un sistema ispirato alle norme previste dalla UNI EN ISO che possa portare, se del caso, alla successiva certificazione;

l) rimuovere eventuali barriere architettoniche esterne dei locali di accesso al pubblico e garantire l'accessibilità agli stessi da parte dei soggetti portatori di handicap, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative;

m) evitare disagi agli utenti garantendo la continuità del servizio istituzionale anche in particolari momenti di difficoltà economico-finanziaria del settore;

n) svolgere le attività anche in località disagiate e poco remunerative sotto il profilo economico, qualora lo richiedano ragioni di carattere socio-assistenziale dettate dal Comune;

o) partecipare ad iniziative promosse da Pubbliche Istituzioni in ambito sanitario e sociale;

p) provvedere all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 4

(Decorrenza e durata del Contratto)

Il presente contratto avrà durata di anni dieci (10) a decorrere dalla data di iscrizione del registro delle imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda speciale in società a responsabilità limitata

E' escluso il rinnovo tacito del contratto, salvo l'eventuale periodo di gestione provvisoria indicata al successivo art. 21.

Art. 5

(Ambiti territoriali)

La Società può svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio del Comune di Terni al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità imprenditoriali previste nel piano programma, nel rispetto dei principi dell'affidamento diretto in house providing;

Art. 6

(Investimenti)

Nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente articolo 3, gli investimenti, il cronoprogramma attuativo, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento interne ed esterne e le loro coperture, troveranno indicazione negli atti di previsione economico finanziaria stabiliti dallo statuto delle società.

Art. 7

(Carattere del servizio farmaceutico)

1) Il servizio farmaceutico è, ad ogni effetto, servizio pubblico essenziale, sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi ai sensi della L. 146/1990 e s.m.i..

In caso di abbandono o sospensione o in genere per gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 c.c., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, la Società per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla Società medesima ex artt. 1218 e 2043 c.c., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

Art. 8

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

La Società ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli altri eventuali soggetti da essa coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e, in particolare, di quelli preposti alla vigilanza sul servizio farmaceutico.

La Società avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi ed alle normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del presente contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.

La Società, in particolare, è tenuta a dotarsi di adeguato assetto strutturale e di ragionevoli protocolli istruttori, nonché a garantire: l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990, la normativa sulla trasparenza ai sensi D.Lgs n. 33/2013; le disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e delle norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità previste dalla L. n. 190/2012, per le parti applicabili; la normativa sulla sicurezza degli impianti e sul lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008.

La Società, inoltre, si impegna:

- a) a svolgere i servizi pubblici affidatigli con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da realizzare la parte più importante della propria attività con la collettività del Comune di Terni;
- b) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;
- c) disporre di locali, attrezzature e personale addetto, idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantirne il legale e regolare svolgimento.

Qualora la Società sia affidataria di tipologie diverse di pubblici servizi locali o svolga il servizio di farmacia in affidamento anche presso ambiti territoriali diversi da quelli del Comune di Terni, opera con contabilità separate.

Art. 9

(Riservatezza dei dati sensibili)

La Società garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento a quelli che attengono la salute dell'utente ai sensi degli artt. 59 e 60 del citato decreto.

Titolo II

MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art. 10

(Iniziative e miglioramento del servizio)

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare l'integrazione fra i servizi del Comune ed i servizi direttamente erogati dalla Società, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie, ecc..

La Società si obbliga ai sensi dell'art. 1719 c.c., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze europee, statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

La Società, in particolare, si impegna ad adottare ogni opportuna iniziativa per la costituzione di una rete delle farmacie comunali dell'Umbria, al fine di conseguire economie di scala, economie di scopo ed economie di densità; nonché ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di ulteriori farmacie prelazionate o opzionate dal Comune di Terni. In quest'ultimo caso, la Società sosterrà direttamente i costi di approntamento e gestione delle nuove strutture.

Art. 11

(Esercizio della vigilanza e del controllo analogo)

Attraverso il controllo analogo il Comune di Terni determina gli obiettivi della Società, controlla periodicamente lo stato di attuazione e valuta le azioni (anche correttive) da intraprendere in caso di scostamento dagli obiettivi medesimi.

Per l'esercizio della vigilanza e del controllo generale si applicano le disposizioni contenute nello statuto della società, tenuto conto del "Regolamento recante la disciplina di vigilanza delle attività e controllo sulle società ed enti partecipati" approvato con delibera del Consiglio Comunale di Terni n. 74 del 18 marzo 2013 e, per quanto attiene il controllo analogo, si applica la "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società" di cui all'allegato b1 alla suddetta deliberazione n. 74/2013.

Art. 12

(Divieto di cessione del servizio)

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi pubblici derivanti dal presente contratto. Il tutto, sotto pena di risoluzione

del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

Art. 13

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità)

La Società è responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

La Società, pertanto, sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio pubblico.

La Società, a copertura dei predetti rischi, dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi di massimale adeguato, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

La Società risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio pubblico che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Nei confronti dei dipendenti la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di gestione normativa e retributiva del rapporto di lavoro, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro, nonché in materia assistenziale e previdenziale.

La Società è pertanto l'unico ed esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

Inoltre, la Società si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti della Società stessa, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra la Società ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Nell'espletamento del servizio, la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto dell'indipendenza dei farmacisti dipendenti e delle loro specifiche responsabilità, anche deontologiche. In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate, tenendo manlevato e sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in materia di risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14

(Obblighi specifici della società e del Comune)

La società si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento dei servizi con particolare riferimento alla informativa da fornire a favore del Comune di Terni relativamente a:

- report mensili sull'andamento delle vendite dei farmaci divisi per categorie;
- relazioni periodiche sull'andamento gestionale in ordine anche al mutamento di mercato, alla evoluzione della normativa di settore;
- report periodici in ordine agli esiti dei servizi delle attività implementate nell'ambito della "farmacia di servizi aperta al pubblico".

L'Amministrazione comunale si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento dei servizi in esame da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede, si traduce in particolare:

- nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e la Società, con particolare riferimento al sistema dei controlli e alla gestione del bilancio consolidato;
- nell'informare la Società sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.), fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge;
- nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo la Società sulle modifiche ai regolamenti del Comune che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame;
- nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione del servizio pubblico in esame;
- nell'adozione, da parte della Società, di un sistema di controllo di gestione e di garanzia della regolarità amministrativa e contabile, preventivamente concordato col Comune.

La Società si impegna a collaborare con l'Amministrazione comunale per approntare ogni necessario studio ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti,

impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

Titolo III

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15

(Risoluzione del Contratto)

Il Comune può risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1546 c.c. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalla Società, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 c.c.;

sospensioni dei servizi pubblici in esame non dipendenti da cause di forza maggior per più di giorni 3 (tre);

reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;

reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;

reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

inosservanza del divieto di cessione, anche parziale, del presente contratto;

decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili alla Società;

ricorso all'abusivismo professionale;

cessione (anche parziale) del servizio pubblico di cui all'art. 3 del presente contratto;

cessazione o liquidazione della Società o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Il presente contratto, inoltre, può essere risolto anticipatamente qualora la Società abbia gestito i servizi in esame ad essa affidati in modo gravemente inefficiente.

La parte diffidata, può presentare le sue ragioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.

La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili nonché degli eventuali beni immateriali strumentali al servizio stesso.

In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, ex art. 1218 c.c., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, fermo restando quanto disciplinato al successivo art. 20 in materia di personale.

Art. 16

(Recesso dal contratto da parte del Comune)

Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio, così come il mancato rinnovo alla scadenza, da parte del Comune per sopraggiunti interessi pubblici, comporta la restituzione, su richiesta del Comune medesimo, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico.

Il Comune comunicherà alla Società l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso di mesi 12 (dodici).

I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

In caso di recesso anticipato trova applicazione quanto disposto dal successivo art. 20.

In caso di recesso, revoca e/o risoluzione anticipata del presente disciplinare il diritto di gestione delle farmacie ritornerà in capo al Comune di Terni senza il pagamento di alcun indennizzo, e od onere di qualsiasi genere o natura.

Art. 17

(Segnalazione di difficoltà da parte della Società)

Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire il pareggio di bilancio, la Società sarà tenuta ad informare per tempo il Comune e a motivarne le relative cause.

In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (civili, amministrative, tributarie, ecc.), la Società, appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio pubblico affidato o l'impossibilità

di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause e quindi, le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione delle inefficienze.

Art. 18

(Controversie)

Ogni controversia di natura tecnica e/o giuridica tra il Comune e la Società, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà sottoposta al giudizio del legale rappresentante del Comune, che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

Titolo IV

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Art. 19

(Corrispettivi)

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, il Comune affida alla Società la gestione delle farmacie comunali e l'uso delle autorizzazioni all'esercizio delle farmacie stesse, autorizzazioni di cui il Comune rimane comunque titolare.

Il corrispettivo per l'affidamento del servizio non potrà essere inferiore a complessivi euro 4.000.000,00 più IVA per l'intero decennio di validità del presente contratto.

Tale corrispettivo corrisponde a dieci quote annuali a carattere variabile il cui singolo valore annuale verrà determinato congiuntamente dalla Parti, al termine di ciascun esercizio, sulla base dell'andamento economico della Società. Annualmente l'importo non potrà essere inferiore al 2% del corrispettivo complessivo. Resta inteso che alla scadenza del presente contratto dovrà essere corrisposto il totale del corrispettivo pattuito al comma precedente.

La Società provvederà a versare al Comune il corrispettivo annuale, come sopra determinato, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 20

(Personale)

La Società gestirà il servizio con personale proprio o con personale eventualmente assegnato dal Comune con oneri a carico esclusivo della Società o attraverso processi di mobilità da altre società controllate direttamente o indirettamente dal comune ai sensi della L. n.147/2013 e nell'osservanza dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

E' fatto obbligo alla Società di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti, sulla sicurezza sul lavoro, sulla privacy, sull'anticorruzione.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese della Società, di adeguata uniforme di lavoro (per i farmacisti è obbligatorio il camice bianco) e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

La Società applica ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da Assofarm.

I diritti a favore dei dipendenti – all'atto della costituzione della Società ed in caso di trasformazione della Società medesima o di trasferimento da parte del Comune della titolarità delle farmacie ad altri soggetti - sono quelli previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, dallo statuto vigente, dal presente contratto di servizio e dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle farmacie comunali sottoscritto da Assofarm e dai contratti integrativi vigenti.

Sia al fine di preservare il patrimonio di competenze professionali interne alla Società ed il radicamento nel tessuto locale e dei rapporti socio-sanitari delle farmacie comunali, sia nei casi di trasformazione della Società medesima o di trasferimento ad altri soggetti dei suddetti rapporti di lavoro a seguito di concessione o di alienazione della titolarità delle farmacie da parte della Società (ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.), il personale della Società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al in servizio alla data della stipula del presente contratto e che risulti assunto a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, continua a godere della stabilità d'impiego e conserva i diritti acquisiti previsti dalla Legge 92 del 2012.

Art. 21

(Gestione provvisoria)

La Società è tenuta ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del presente contratto, alle stesse condizioni vigenti previste dal contratto medesimo.

Art. 22

(Registrazione)

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso ed a richiesta di parte, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 23

(Condizioni alla scadenza del Contratto)

Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione della Società, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, saranno ceduti al Comune, ovvero, ceduti al diverso soggetto dal Comune medesimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi, al valore stabilito da apposita perizia giurata.

Art. 24

(Compensazione per obblighi di servizio pubblico)

Con il presente contratto di servizio, le parti si danno atto che il Comune dovrà garantire l'equilibrio economico finanziario della Società, per eventuali nuove attività ad essa richieste dal Comune medesimo per politiche di carattere sociale.

Art. 25

(Tariffe)

Per i servizi a domanda individuale, la Società applica una tariffa la netto dei ricavi per vendite in contanti e a credito.

Salvo diverse previsioni normative e convenzionali di settore, l'aggiornamento delle tariffe tiene conto della componente relativa all'andamento dei prezzi, al costo unitario della prestazione ed eventualmente, alla realizzazione del programma degli investimenti.

Potranno essere previste eventuali tariffe agevolate per particolari prestazioni o per particolari categorie di utenti, definite sulla base di indicatori economici come l'ISEE o di indici derivanti dai livelli di fidelizzazione rilevabili da fidelity card.

Art. 26

(Patrimonio assegnato)

Dalla data di esecutività del presente Contratto di servizio, i beni immobili di proprietà del Comune in uso all'Azienda speciale Farmacie Municipali di Terni alla predetta data a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3, vengono conferiti a titolo di conferimento al patrimonio della Società medesima. Tali beni, pertanto, costituiscono beni strumentali indisponibili asserviti a pubblico servizio.

La Società risulta anche consegnataria dei beni dei comuni affidatari ed è responsabile della loro custodia e della loro conservazione, assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di restauro e risanamento conservativo, delle ristrutturazioni e degli ampliamenti. Per tali attività la Società potrà avvalersi del Servizio comunale competente con rimborso al Comune degli oneri sostenuti da quest'ultimo.

Il Comune attraverso i propri uffici potrà in ogni momento verificare lo stato di efficienza e di manutenzione degli immobili e, se necessario, disporre affinché si provveda in merito.

La Società dovrà assumere a suo carico i costi relativi alle utenze per il funzionamento degli immobili.

Resta in ogni caso inteso che tali beni immobili rientreranno nella piena disponibilità e nel godimento del Comune alla scadenza del presente contratto, fatto salvo il caso del rinnovo e della gestione provvisoria, ovvero quando per ogni causa il presente contratto sia risolto o revocato il servizio e la società non avrà nulla a che pretendere

Si da atto che in sede di trasformazione della azienda speciale in società a r.l. il capitale sociale è stato provvisoriamente determinato ai sensi dell'art. 115 del Tuel sulla base del patrimonio netto della azienda speciale e nessun valore a titolo di avviamento è stato valutato ad incremento del patrimonio della società riveniente dalla trasformazione.

Restano a carico della Società gli obblighi sulla sicurezza e sul lavoro, riferiti alle infrastrutture di proprietà del Comune o riferiti ai beni o al complesso di beni in uso ricevuti dal Comune medesimo. In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dalla Società.

Art. 27

(Concessione farmacie a terzi)

La società è autorizzata a concedere in gestione alcune farmacie a soggetti terzi abilitati all'esercizio di farmacie.

La concessione a terzi dovrà avvenire con forme di evidenza pubblica secondo i principi dell'art. 30 del D.lgs 163/2006, garantendo al farmacista dipendente della società il diritto di prelazione, nel senso che a parità di condizioni contenute nelle offerte ricevute in sede di gara, viene preferito il farmacista dipendente e quindi in sede di avviso pubblico, la società è tenuta a precisare che l'aggiudicazione definitiva della selezione del concessionario è sottoposta alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti della società ed alla condizione risolutiva dell'esercizio del medesimo diritto di prelazione da parte dei suddetti farmacisti dipendenti.

La società, per ogni farmacia oggetto di concessione, approva un piano economico prospettico dal quale desumere il canone da richiedere in sede di gara, la individuazione dei componenti patrimoniali attivi e passivi nonché i rapporti giuridici afferenti l'azienda, ivi compresi quelli di lavoro. Sulla base degli esiti del piano economico prospettico il consiglio di amministrazione determina la durata della concessione coerente con l'equilibrio economico della gestione che tenga conto di un'adeguata remunerazione del concessionario.

L'avviso di selezione del concessionario dovrà contenere fra i documenti a disposizione dei partecipanti anche il Disciplinare di concessione che, mutuando in analogia le disposizioni del contratto di usufrutto di azienda, come previsto dal codice civile, individua gli elementi attivi e passivi nonché i rapporti pendenti cui subentra il concessionario nonché le condizioni economiche ed in generale gli obblighi di gestione in capo al concessionario. I contratti di lavoro dipendenti incardinati nella farmacia oggetto di concessione proseguono in capo al concessionario, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.

La società per avviare la procedura di selezione dovrà ricevere specifico benestare dalla Giunta Comunale del Comune di Terni, alla quale presenterà il piano economico prospettico e il Disciplinare di concessione.

Art. 28

(Vendita di farmacie)

Qualora il Comune di Terni decida di alienare la proprietà di alcune delle proprie farmacie di cui è titolare, la cui gestione è affidata a Società, si attiverà una procedura ad evidenza pubblica che, in unico contesto, offra in vendita la proprietà sia della titolarità che quella del ramo aziendale, di proprietà di società.

Unitamente al trasferimento della titolarità della proprietà, che è in capo al Comune di Terni, viene trasferito anche il ramo aziendale, che è in capo alla società, costituito da beni mobili e rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro proseguono senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.

Il bando di gara dovrà altresì prevedere in modo distinto il prezzo a base riferito alla vendita della proprietà della titolarità da quello riferito alla vendita della proprietà del ramo di azienda.

Il prezzo incassato dalla vendita verrà ripartito in misura proporzionale al valore posto a base per la proprietà della titolarità e per quello del ramo di azienda. Il Comune di Terni avrà diritto di incamerare il prezzo imputato al trasferimento della proprietà della titolarità e Società avrà il diritto di incamerare il prezzo imputato al ramo di azienda.

Per effetto del trasferimento della titolarità della farmacia, la Società cesserà la gestione della stessa senza nulla avere a che pretendere dal Comune di Terni, atteso che in sede di trasformazione ai sensi dell'art. 115 del TUEL dell'azienda speciale AsFM in società a responsabilità limitata non è stato valutato alcun valore all'avviamento derivante dalla gestione nella quale è proseguita la società di capitali.

La società per avviare la procedura di selezione dovrà ricevere specifico benestare dalla Giunta Comunale del Comune di Terni, alla quale presenterà il piano economico prospettico dal quale desumere il corrispettivo per la vendita

Art. 29

(Disposizioni fiscali)

Le prestazioni fra le parti discendenti dal presente atto sono soggette ad Iva.

Art. 30

(Disposizioni finali)

L'affidamento e l'erogazione dei servizi, oggetto del presente contratto, e la gestione dei beni ad esso connessi non possono essere ceduti, né trasferiti, né subaffidati a terzi.

Il contratto di servizio dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua esecutività, ex artt. 1362 e 1363 c.c..

La Società, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e così come rilevato dal Comune si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso.

L'unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l'euro.

Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto di servizio, si applicano le norme dello Statuto della Società, le disposizioni del codice civile e le altre normative, anche regolamentari, vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 31

(Norme di chiusura e firme)

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta, ed ogni comunicazione s'intende notificata alla parte con l'arrivo presso l'indirizzo dichiarato in premessa.

Quest'atto ed i relativi allegati, scritti con mezzi elettronici, è composto di n. facciate e n. righe, escluse le firme, viene letto ai componenti che lo approvano espressamente e lo dichiarano conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono come segue:

per il Comune di Terni

per la Società

ALLEGATO "1"

Copia autentica delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di autorizzazione alla sottoscrizione del "Contratto di servizio".

ALLEGATO "2"

Prestazioni erogate e standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni stesse ai fini della predisposizione da parte della Società della Carta dei servizi.

La Società, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio, dovrà emanare una "Carta della qualità dei Servizi", nel rispetto dei parametri e degli standard di cui appresso, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali.

La suddetta "Carta dei servizi" dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Servizi minimi offerti dalle farmacie comunali

Le farmacie comunali assicurano ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi:

Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medicochirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica; la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli esitabili nelle farmacie; nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari compatibili con l'esercizio della farmacia; e potrà infine svolgere ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;

La preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali;

La consulenza professionale qualificata sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta;

L'informazione e l'educazione sanitaria;

La farmacovigilanza.

Vengono inoltre assicurati i seguenti servizi:

misurazione della pressione mediante apparecchi elettronici rispondenti alle norme di legge;

controllo del peso corporeo;

noleggio apparecchiature elettromedicali;

raccolta di farmaci scaduti mediante la predisposizione di appositi contenitori;

distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ASL secondo le norme convenzionali;

prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. ed esazione delle quote di partecipazione alla spesa. Tale servizio viene fornito dalla farmacia nell'ambito di un accordo con le Aziende Unita Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari nel servizio medesimo.

Le farmacie comunali, inoltre, assicurano la realizzazione di iniziative ed attività relative alla "Farmacia dei servizi".

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461 e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

DIRITTO DI SCELTA

Ogni cittadino ha diritto di scegliere la farmacia di fiducia e di accedere ai medicinali nelle farmacie più vicine alla propria residenza o al proprio luogo di lavoro.

Ogni cittadino può denunciare iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia di fiducia ed ogni atto che configuri concorrenza sleale fra le farmacie o azioni rivolte all'accaparramento delle prescrizioni farmaceutiche.

TUTELA

I farmacisti delle farmacie comunali operano come educatori sanitari per il miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento alla prevenzione, alla promozione di stili di vita

sani, alla diffusione dell'informazione sul corretto uso dei farmaci, alla sorveglianza sulle interazioni fra i diversi medicinali, alla comunicazione delle conoscenze sui rischi derivanti da abuso dei farmaci, alla divulgazione delle regole per lo smaltimento dei farmaci scaduti e per la difesa dell'ambiente.

L'intera organizzazione della Società è indirizzata ad assicurare che nelle farmacie comunali siano sempre presenti prodotti di alta qualità e che la pubblicità interna alla farmacia sia un servizio per l'informazione dei cittadini, di educazione sanitaria e di costante indirizzo al benessere.

La Società, inoltre, si impegna a realizzare cicli di conferenze ed incontri su problematiche di medicina preventiva e su altri argomenti attinenti la salute con medici specialisti ed altri operatori sanitari.

Tenuto conto della situazione di disagio che vivono i cittadini al momento dell'accesso alla farmacia di servizio notturno, la farmacia comunale di guardia (Comunale 1) è tenuta a non applicare tariffe addizionali o diritti di prelievo aggiuntivi a carico dell'utente.

SEMPLIFICAZIONE

Le farmacie comunali dispensano medicinali ed altri prodotti ed erogano servizi sanitari e dell'area salutistica, riducendo al minimo i tempi di attesa da parte dei cittadini.

A questo fine, le farmacie comunali suddividono gli spazi in settori merceologici differenziati fra l'area del farmaco, l'area del parafarmaco e dei prodotti sanitari e salutistici, l'area dei servizi sanitari e l'area delle prenotazioni cup.

Il cittadino ha diritto di effettuare i pagamenti in contanti, a mezzo di bancomat o di carta di credito.

In ogni caso le farmacie comunali garantiscono il rilascio dello "scontrino parlante" con la descrizione dei prodotti medicinali e sanitari acquistati, utile per le detrazioni fiscali nei casi consentiti dalla normativa fiscale.

CORTESIA

Il rapporto con i cittadini è improntato alla massima disponibilità, comprensione e cortesia, con spirito di apertura da parte di tutto il personale delle farmacie comunali, tenuto conto del particolare stato d'animo del cittadino che ha necessità di accedere ai farmaci ed ai servizi sanitari resi dalla farmacia.

UGUAGLIANZA

Le farmacie comunali garantiscono ad ogni cittadino il diritto di accedere, nell'ambito della legge, ai farmaci e agli altri servizi erogati dalla farmacia, a prescindere dal sesso, età, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

Il cittadino che accede alle farmacie comunali ha pieno diritto di essere informato e consigliato sull'uso del farmaco anche in relazione a prodotti acquistati presso altre farmacie.

Tutto il personale di farmacia opera, in particolare, per garantire che anche le fasce più deboli della popolazione possano comprendere con chiarezza le indicazioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai farmaci e ai servizi sanitari.

ACCOGLIENZA

La Società assume l'impegno a che ogni farmacia comunale sia mantenuta in uno stato igienicamente adeguato e facilmente accessibile.

L'accessibilità alle farmacie comunali viene garantita anche mediante la rimozione delle barriere architettoniche.

CONTINUITA'

Le farmacie comunali osservano i turni minimi di apertura disposti dalle autorità sanitarie e garantiscono l'ampliamento delle fasce orarie di servizio, per assicurare una migliore tutela dei cittadini e fornire un'adeguata copertura delle esigenze del territorio in cui sono situate. Si impegnano, altresì, a garantire la gestione dei servizi in maniera regolare e continuativa e, in caso di emergenza, a ridurre al minimo la durata di eventuali disservizi, dandone tempestiva e preventiva comunicazione alla popolazione.

IMPARZIALITA'

Le farmacie comunali operano nell'interesse della collettività e a beneficio della salute dei cittadini, in accordo con gli altri enti sanitari, prescindendo da qualsiasi altro interesse con non sia la promozione del benessere psico-fisico della comunità locale.

Nel caso in cui il farmacista comunale riscontri parzialità o espressioni ingannevoli nelle informazioni con le quali le case produttrici accompagnano i loro prodotti, si impegna a rimuoverne la visibilità e a intervenire attraverso azioni informative e divulgative, così come il suo ruolo di educatore sanitario gli impone.

PARTECIPAZIONE

I cittadini e le associazioni dei consumatori hanno diritto di collaborare all'erogazione delle prestazioni delle farmacie comunali, con suggerimenti ed osservazioni, nonché di esprimere giudizi e valutazioni per il miglioramento del servizio farmaceutico.

I cittadini e le associazioni, inoltre, hanno diritto ad avanzare eventuali contestazioni e critiche a cui la Società darà risposta nel più breve tempo possibile.

EFFICIENZA

Le farmacie comunali adottano le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più efficaci ed innovative, sia nella dispensazione dei farmaci e dei parafarmaci, che nella erogazione dei servizi e delle attività complementari.

La Società si impegna a dotare le proprie farmacie del maggior numero possibile di servizi per la prevenzione e la promozione della salute.

EFFICACIA

I farmacisti e gli altri addetti alle farmacie comunali operano con la massima tempestività e precisione, per rispondere alle richieste dei cittadini.

A tale fine mettono a disposizione dei cittadini le proprie competenze professionali, costantemente accresciute da formazione certificata e da aggiornamenti.

Per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, il farmacista comunale è tenuto a suggerire al cittadino i medicinali con il miglior rapporto qualità/prezzo per il disturbo segnalato.

TRASPARENZA

Le farmacie comunali garantiscono un'informazione chiara, completa e rigorosamente scientifica sui farmaci, sugli altri prodotti della farmacia e sulla qualità dei servizi erogati.

Garantiscono, inoltre, la massima trasparenza nell'applicazione dei prezzi dei prodotti e delle prestazioni di servizio, nonché le ulteriori garanzie previste in favore dei consumatori dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

La Società assume l'impegno di coinvolgere i cittadini, le associazioni presenti sul territorio e gli operatori degli altri servizi sanitari pubblici e privati, per il miglioramento continuo delle prestazioni rese dalle dieci farmacie comunali.

La Società si impegna, inoltre, ad adottare metodologie comuni per tutte le farmacie comunali, a sperimentare sistemi innovativi di servizio e a diffondere buone pratiche di erogazione delle prestazioni di farmacia.

PRIVACY

Il farmacista è tenuto ad osservare il segreto professionale nei rapporti con i cittadini, sulle vendite dei prodotti e sulla fruizione dei servizi.

Gli altri operatori sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

A tale fine applicano, sia all'interno della farmacia che all'esterno, le disposizioni emanate dal Garante della privacy in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, quelle relative alle distanze di cortesia che, in ogni caso, devono essere tali da prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Le farmacie comunali, inoltre, adotteranno tutte le opportune iniziative per evitare che le prestazioni sanitarie (misurazione della pressione, telemedicina, autoanalisi, ecc.) avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità e dai locali prescelti.

STANDARD DI QUALITÀ

La società:

Garantisce che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;

Si preoccupa che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purchè reperibili nel normale ciclo distributivo;

Fornisce una consulenza sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa sia su richiesta dei cittadini;

Rispetta le norme di buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;

Indica ai cittadini, per quanto riguarda i farmaci da consiglio (OTC) e senza obbligo di ricetta medica (SOP), i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;

Si preoccupa che siano messe a disposizione strutture minime quali sedie, cestini, segnaletica esterna leggibile, locali aerati ed illuminati;

Garantisce un comportamento improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia, al dialogo e all'ascolto;

Fornisce tutte le informazioni di carattere sanitario sui farmaci e sugli altri prodotti presenti in farmacia, nonché sui servizi sanitari attivi sul territorio;

Garantisce al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni per superare la situazione di pericolo tramite il collegamento con la struttura sanitaria deputata all'urgenza;

Dota tutto il personale di idoneo cartellino di riconoscimento. Cura che i farmacisti indossino sempre il camice bianco recante il distintivo del caduceo ed assicura che eventuale personale non laureato sia abbigliato in modo tale da non ingenerare errore o confusione con la figura professionale del farmacista;

Promuove o comunque partecipa a campagne informative sul tema della salute e della prevenzione;

Si impegna:

a collaborare con il medici di base al fine di realizzare la farmacovigilanza secondo quanto previsto dal Sistema Sanitario Nazionale;

a collaborare con le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad eventuali iniziative inerenti la prevenzione e la tutela della salute;

Assicura che la pubblicità presente all'interno della farmacia rappresenti un servizio per l'informazione dei cittadini. Laddove riscontri parzialità o espressioni ingannevoli nelle informazioni con le quali le case produttrici accompagnano i loro prodotti, si impegna a rimuoverne la visibilità e a intervenire attraverso azioni informative e divulgative;

Garantisce una chiara suddivisione dei settori merceologici diversi dal medicinale, ma soprattutto si astiene dall'allestire vetrine o spazi interni che diano un'immagine non consona al ruolo primario di luogo della salute;

Comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede della farmacia, e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della "Carta dei servizi" nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima.

La società, nei rapporti con le altre farmacie pubbliche e private, con gli altri operatori della distribuzione del farmaco, con i produttori di medicinali ed i fornitori in genere, nonché con gli organi del Servizio Sanitario e gli operatori pubblici e privati del settore sanitario, assicura il pieno e completo rispetto delle norme vigenti, delle regole del codice deontologico della professione farmaceutica, nonché delle migliori pratiche di correttezza commerciale, in un contesto di fattiva e positiva collaborazione con gli altri operatori sanitari.

Monitoraggio della qualità e partecipazione del cittadino

La Società, nella sua attività di dispensazione di farmaci e di erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, pone al centro della sua azione il cittadino come legittimo portatore di diritti.

La Società si impegna ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

La Società si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza.

Ogni cittadino fruitore del servizio ha il diritto di esigere il rispetto degli impegni contenuti nella Carta dei Servizi ed in particolare l'osservanza dei principi fondamentali e degli standard di qualità in essa contenuti.

Al fine di rendere efficace e concreto tale diritto, la Carta dei Servizi dovrà altresì prevedere le modalità con cui il cittadino può avanzare osservazioni, richieste di chiarimenti direttamente al gestore della farmacia. Qualora non fosse soddisfatto dei chiarimenti ricevuti dalla Società, può presentare reclamo scritto al Comune.

In particolare, dovranno essere previste le seguenti modalità partecipative:

Incontri collettivi con operatori del settore ed associazioni di cittadini finalizzati al miglioramento del servizio farmaceutico;

Indagini periodiche sulla soddisfazione dei cittadini e ricerche sul gradimento, in senso più specifico, dei servizi erogati dalla farmacia e del rapporto farmacista cittadino;

Possibilità, per il cittadino, di esprimere valutazioni e osservazioni, nonché suggerimenti, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio.

ALLEGATO C

Elenco dei rapporti di lavoro dipendente alla data di trasformazione:

Cognome e Nome	Qualifica	Rapporto lavoro	Data assunzione	
NULLI PERO NICOLA	Direttore Azienda	20	T/ DET. 01/10/2012	30-09-2018
Accica Ernestina	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 01/06/1988	
Belli Biancamaria	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 01/02/1981	
Dell'Aira Donatella	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 30/06/1986	
Dispensa Paola	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 26/08/1992	
Donatelli Nicoletta	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 03/11/2008	
Forti Ada	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 01/02/1981	
La Rosa Maria Teresa	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 24/11/2008	
Mica Rita	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 30/06/1986	
Sbordoni Ambra	Direttore di Farmacia	1 S	T/INDET. 30/06/1986	
Brilli Carta	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET. 03/11/2008	
Carlini Federica	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET. 01/12/2009	
Cinotti Estella	Farmacista Collaboratore	1+12	T/INDET. 01/02/1981	
Cruciani Francesca	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET. 03/11/2008	
Farabbi Federica	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET. 29/02/2004	
Federici Valentina	Farmacista Collaboratore	1	T/INDET. 01/06/2013	
Gravina Francesca Maria	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET. 11/01/2010	
Iannotti Daria	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET. 11/01/2010	
Mannaioi Marta	Farmacista Collaboratore	1	T/INDET. 01/06/2013	

Nicita Fabrizio	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET.	11/01/2010	
Paci Luisella	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET.	29/02/2004	
Palmioli Maurizio	Farmacista Collaboratore	1+2	T/INDET.	29/02/2004	
Perotti Ambra	Farmacista Collaboratore	1+12	T/INDET.	26/08/1992	
Scacciapiche Simonetta	Farmacista Collaboratore	1+12	T/INDET.	01/02/1981	
Vecchiarelli Lina	Farmacista Collaboratore	1+12	T/INDET.	30/06/1986	
SANNICOLA MARIA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	02/01/2014	31/10/2015
PICOTTI CLAUDIA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	10/03/2014	31/10/2015
AMERICO ROSELLA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	01/04/2014	31/10/2015
FOCIANI ELENA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	19/05/2014	31/10/2015
BERTINI BENEDETTA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	01/12/2014	31/10/2015
COLOSIMO MARIO	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	01/12/2014	31/10/2015
PATERNI LAURENTIA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	15/12/2014	30/11/2015
CONTI ALESSIA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	02/01/2015	31/10/2015
PANTELLA MAURIZIO	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	08/01/2015	31/12/2015
CONSIGLIO FRANCESCA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	02/02/2015	31/12/2015
CAPOLUNGO PAOLO	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	02/05/2015	31/10/2015
SCICCHITANO ANNA MARIA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	18/05/2015	31/10/2015
LEONE GIUGLIA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	18/05/2015	31/10/2015
TUCCI VERONICA	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	01/06/2015	18/10/2015
RIGA GIAN MATTEO	Farmacista Collaboratore	1	T/ DET.	22/06/2015	26/10/2015
Agostinacchio Lina	Farm. Collab. P.T. 52,63%	1+2	T/INDET.	11/01/2010	

Cardinali Franco	Coll. Amm.vo (Resp. Area)	1S	T/INDET.	07/01/1980	
Adornato Carmine	Coll. Amm.vo(Resp. Area)	1 C	T/INDET.	01/04/1982	
Bartoli Fiorella	Coll. Amm.vo(Resp. Area)	1 C	T/INDET.	01/07/1974	31/10/2015
Caroli Donatella	Coll. Amm.vo(Resp. Uff.)	1	T/INDET.	01/03/1980	
Di Cecca Annamaria	Coll. Amm.vo(Resp. Uff.)	1	T/INDET.	01/04/1982	
Bucari Stefania	Imp. d'Ordine	4	T/INDET.	20/11/1989	
MASCI SARA	Imp. D'Ordine	4	T/ DET.	05/11/2014	31/12/2015
Tuccio Elisabetta	Comm. Coad.Farm. Resp.	3	T/INDET.	24/08/1981	
Polito Marinella	Commesso	3	T/INDET.	25/05/1989	
Pecorelli Fabio	Com.Coad.Farm.Resp. P.T.84,21%	3	T/INDET.	24/08/1981	
Alessandrelli Sabrina	Commesso Coadiutore	4	T/INDET.	23/03/1998	
Novelli Antonella	Commesso	4	T/INDET.	25/05/1989	
Bartali Brunella	Commesso P.Time 65%	4	T/INDET.	25/05/1989	
Giovannetti Daniela	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	03/05/1999	
Bisonni Edi	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	21/07/2008	
Giovannini Manila	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	02/05/2007	
Marzolini Marta	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	01/02/2008	
Pascucci Micaela	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	21/07/2008	
Bucaria Annalisa	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	01/03/2010	
Tomassini Katia	Ausiliario / Fattorino	5	T/INDET.	07/06/2010	
CONTI STEFANO	Ausiliario / Fattorino	5	T/ DET.	02/01/2015	31/10/2015
ROSSINI MATTIA	Infermiere				08/10/2015
GOONATILLEKE W. SHANAKA K.	Infermiere				08/10/2015
PICCHIONI CHIARA	Infermiere				08/10/2015

RUZZU ALESSANDRA	Infermiere				08/10/2015

LEGENDA

SCRITTO IN ROSSO = Rapporto a tempo determinato

SCRITTO IN BLU= Infermieri (rapporto di collaborazione)